# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX' LEGISLATURA - 1 DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

# COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

70.

# RESOCONTO

# DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 20 GIUGNO 1941-XIX

# PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLZON

•			
INDICE	1	P	ag.
Saluto al Ministro delle finanze Presidente.	Pag.   1330	Autorizzazione al finanziamento di lire 50,000,000 all'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) per lo sfruttamento del giacimento petrolifero di Patos in Albania (1432) 13	334
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione per acclamazione):  Aumento dell'assegno straordinario annuo		GIARRATANA, <i>Relatore</i> .  Conversione in legge del Regio decreto-	
a vita concesso alla vedova della me- daglia d'oro Vittorio Montiglio (1431) PRESIDENTE, Relatore – CERUTTI GIU- SEPPE.	1330	legge 10 aprile 1941-XIX, n. 243, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 (1422)	332
Disegni di legge (Discussione e approva-		PESENTI ANTONIO, Relatore.	
zione):  Conversione in legge del Regio decretolegge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, concernente l'aumento, dal 23 marzo 1941-XIX e per tutta la durata della guerra, degli assegni familiari in favore dei capi famiglia (1414)  MEZZETTI NAZARENO, Relatore — CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le Corporazioni.	1330	Provvedimenti per lo sviluppo industriale nel comune di Palermo (1429) 15 PALERMO, Relatore.  Proroga dei termini sțabiliti dalla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141, per la conferma in carica degli attuali esattori e ricevitori delle imposte dirette (1428)	
Proroga delle agevolazioni fiscali in favore della industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna con estensione delle agevolazioni stesse all'industria estrattiva delle ligniti nazionali (1427)	-	Aumento del capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e modificazioni al suo ordinamento (1430)	332
Giarratana, <i>Relatore</i> .  Autorizzazione all'Azienda Carboni Ita-		legge 18 aprile 1941-XIX, n. 304, concernente maggiore assegnazione	
liani (A. Ca. I.) a ricercare e coltivare giacimenti di combustibile fossile nel territorio del Regno d'Albania (1433). GIARRATANA, Relatore.	1331	allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'eser- cizio finanziario 1940-41 (1435) 15 Bruni, Relatore.	333

**— 1330 —** 

# **Disegno di legge** (Discussione e approvazione con modificazioni):

Provvedimenti in materia di imposta di registro sugli appalti (1397) . . . . 1333

Presidente – Guarneri, Relatore, Mazzini, Lissia, Sottosegretario di Stato per le finanze, Da Empoli, Molfino, Brizi, Bibolini, Mezzetti Nazareno, Cerutti Giuseppe.

#### La riunione comincia alle 10.

(Sono presenti i Sottosegretari di Stato per le Corporazioni Amicucci e Cianetti, ed il Sottosegretario di Stato per le finanze, Lissia).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Camerati Acerbo, Arcidiacono, Arlotti, Borgatti, Bruchi, Capri Cruciani, Ciardi, Colombati, Frignani, Landi, Lantini, Masetti, Morselli, Pascolato, Pellegrini, Ricchioni, Suvich.

Constata che la Commissione è in numero legale.

PALERMO, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE comunica che sono stati di nuovo assegnati alla Commissione del Bilancio i Camerati Paolini, Landi e Pellegrini Giampietro.

# Saluto al Ministro delle finanze.

PRESIDENTE. È sicuro di interpretare il sentimento della intera Commissione inviando, prima di iniziare i lavori, un caloroso augurio alla Eccellenza Thaon di Revel, che è stato ricoverato in clinica per subire una operazione chirurgica. Esprime il voto che il camerata Ministro delle finanze ritorni al più presto al suo alto ufficio in perfetta salute, in modo da potere anche presenziare, come per il passato, ai lavori della Commissione del Bilancio. (Vivissime approvazioni).

# Discussione del disegno di legge: Aumento dell'assegno straordinario annuo a vita concesso alla vedova della medaglia d'oro Vittorio Montiglio. (1431)

PRESIDENTE riferisce sul provvedimento, rilevando che l'aumento della pensione alla vedova Montiglio da lire 9000 a lire 12,000

è pienamente giustificato e costituisce un doveroso omaggio alla memoria di un eroico Caduto per la grande guerra, la medaglia d'oro Vittorio Montiglio, di cui tutti ricordano la luminosa figura e l'eroismo.

CERUTTI GIUSEPPE propone che il disegno di legge sia approvato per acclamazione. (Vivissimi unanimi applausi).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge per acclamazione. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, concernente l'aumento, dal 23 marzo 1941-XIX e per tutta la durata della guerra, degli assegni familiari in favore dei capi famiglia. (1414)

MEZZETTI NAZARENO, Relatore, rileva che trattasi della conversione in legge di un provvedimento che trovasi già da tempo in vigore e che pare abbia dato, almeno in parte, i risultati che da esso si attendevano.

Osserva tuttavia che il disegno di legge è accompagnato da una relazione, il cui contenuto lascia alquanto a desiderare per la sua esattezza.

CIANETTI, Sottosegretario di Stato per le Corporazioni, prega il Relatore di voler precisare.

MEZZETTI NAZARENO, Relatore, precisa che nella relazione si afferma che il provvedimento intende raggiungere lo scopo di «alleviare le condizioni di vita dei lavoratori» mentre tale scopo non può raggiungersi con mezzi simili che assai limitatamente, tanto è vero che già sono in corso ben altri provvedimenti più idonei al conseguimento degli scopi accennati.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

 $(\hat{E} \ approvato).$ 

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Proroga delle agevolazioni fiscali in favore della industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna con estensione delle agevolazioni stesse all'industria estrattiva delle ligniti nazionali. (1427)

GIARRATANA, Relatore, ritiene giustificata la prima parte del provvedimento concernente la proroga delle agevolazioni fiscali in quanto non sono ancora venute meno le

#### XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ragioni che hanno consigliato la concessione stessa. Il provvedimento poi presenta grande importanza per la estensione delle agevolazioni stesse all'industria estrattiva delle ligniti nazionali. Tale estensione è quanto mai opportuna ed il provvedimento merita quindi piena approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) a ricercare e coltivare giacimenti di combustibile fossile nel territorio del Regno d'Albania. (1433)

GIARRATANA, Relatore, osserva che con questo provvedimento si concedono al-l'A. Ca. I. 15,000,000 di lire da ripartirsi in tre anni per ricercare e coltivare i giacimenti di combustibile fossile nel territorio del regno di Albania. Buona parte di questa somma però è stata già spesa dalla stessa A. Ca. I. con il prelevamento sui fondi ottenuti per le ricerche in Italia. Pertanto il disegno di legge in esame mira anche a sistemare tale situazione finanziaria, facendo rientrare l'A. Ca. I. in possesso delle somme anticipate. Propone quindi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. ( $Vedi\ Allegato$ ).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al finanziamento di lire 50,000,000 all'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G.-I. P.) per lo sfruttamento del giacimento petrolifero di Patòs in Albania. (1432)

GIARRATANA, Relatore, ricorda che sin dal 1924, per decisa volontà del Duce, l'Italia si interessò al problema petrolifero albanese e unitamente ad altre concessioni aveva chiesto quella della zona petrolifera di Patòs, a mezza strada fra Borgo Costanzo Ciano e Valona. Il Governo albanese del tempo preferì invece concedere la zona di Patòs alla Anglo Persian Oil Co, la quale però nel 1931 desistette praticamente dalle ricerche nella

zona. Pertanto l'Azienda Italiana Petroli Albania (A. I. P. A.) domandò di subentrare all'Anglo Persian; ma ciò fu solo possibile nel 1939, quando a seguito dell'unione dell'Albania all'Italia fu all'A. I. P. A. affidata l'esclusività delle ricerche petrolifere su tutto il territorio albanese.

Fu allora predisposto un piano per vaste ricerche, da attuarsi gradualmente. Tale programma, che prevedeva l'esecuzione entro cinque anni di 26 sondaggi in varie zone dell'Albania su 33.000 ettari circa, comprendeva anche la zona di Patòs. E per il programma stesso venne già approvato un provvedimento di concessione di 50,000,000 di lire ripartito in cinque esercizi. Nella zona di Patòs furono rimessi subito in efficienza quattro dei vari sondaggi eseguiti dagli inglesi e si procedette ad altri quattro sondaggi di accertamento e di delimitazione, da cui si ebbero incoraggianti risultati.

In un secondo tempo, dopo aver completata la fase di ricerche, e dopo aver conseguita la certezza della produttività della zona, fu elaborato un organico specifico piano di sfruttamento con una richiesta di fondi di circa 127,000,000 di lire annue, prevedendosi di portare la produzione di quel campo petrolifero alle 120.000 tonnellate.

Il Ministero delle finanze ha peraltro ritenuto di procedere per ora soltanto ad un primo stanziamento nella misura di 50,000,000 di lire, di cui 20,000,000 per l'esercizio 1941-42 e 30 per l'esercizio 1942-43. Tale limitato finanziamento non potrebbe che far raggiungere modesti risultati, rendendosi di fatto vani gli sforzi intesi al potenziamento della produzione petrolifera albanese.

Segnala che la rapida realizzazione del programma di sfruttamento verrebbe facilitata dalla breve distanza del nuovo campo di Patòs dal noto eleodotto già costruito fra il Devoli e Valona, e ritiene che sebbene il petrolio di Patòs sia di densità elevata e lasci prevedere qualche difficoltà di carattere tecnico per la sua estrazione e trasporto, tuttavia la vasta esperienza offerta dal campo del Devoli ove pure il petrolio è asfaltico, dà pieno affidamento che ogni difficoltà sarà superata. D'altra parte i grandiosi impianti della ANIC a Bari ed a Livorno ne assicurano un proficuo trattamento per idrogenazione con alte rese quantitative e con ricavo di ottimo carburante anche di ordine superiore.

Fa presente infine che anche nel settore di Patòs accanto al programma dello sfruttamento prosegue quello di estendere la ricerca e che essendo l'A.A.I.P.A. passata alla

A. G. I. P., resta affidata a questa l'attuazione di tutto il programma suesposto.

Concludendo propone l'approvazione del disegno di legge, formulando il voto che le previsioni abbiano a trovare la loro piena realizzazione, per un sempre maggiore contributo dell'Albania alla alimentazione petrolifera del nostro Paese.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1941-XIX, n. 243, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41. (1422)

PESENTI ANTONIO, Relatore, propone l'approvazione del disegno di legge, datochè tutti i maggiori stanziamenti previsti in esso hanno riferimento allo stato di guerra.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

 $(\hat{E} \ approvato).$ 

Dichiara approvato il disegno di legge.  $(Vedi\ Allegato)$ .

# Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per lo sviluppo industriale nel comune di Palermo. (1429)

PALERMO, Relatore, ricorda che con la legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 825 furono fissate nella misura invariabile di lire 20, le imposte di registro e di trascrizione ipotecaria per ogni atto e per ogni trascrizione sui trapassi di proprietà a favore del comune di Palermo degli immobili occorrenti per quella zona industriale, delimitata dall'articolo 1º della legge suindicata. Col disegno di legge in esame le agevolazioni fiscali vengono estese agli ampliamenti degli stabilimenti industriali già esistenti nel comune di Palermo anche al di fuori della zona industriale, ed il beneficio viene previsto anche per il primo trasferimento degli immobili effettuato dal Comune alle ditte per il conseguimento degli scopi industriali, da dichiararsi contestualmente nell'atto e da raggiungersi entro cinque anni dalla data di registrazione dell'atto stesso.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

 $(\dot{E}\ approvato).$ 

Dichiara approvato il disegno di legge.  $(Vedi\ Allegato)$ .

(I Sottosegretari di Stato per le Corporazioni, Amicucci e Cianetti, lasciano la sala della riunione).

Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini stabiliti dalla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141, per la conferma in carica degli attuali esattori e ricevitori delle imposte dirette. (1428)

PRESIDENTE comunica che il relatore Bruchi, assente giustificato, ha inviato la seguente relazione:

« Propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge in esame che proroga al 31 agosto 1941-XIX la comunicazione dei provvedimenti di conferma agli esattori delle imposte dirette per il decennio 1943-52 o per il quinquennio 1943-47 e ai ricevitori provinciali per il decennio 1943-52; e al 30 settembre 1941-XIX la notifica dell'accettazione da parte dei richiedenti.

La proroga è fatta nell'interesse così dell'Amministrazione che degli aspiranti alle conferme, e darà modo all'Amministrazione (Ministero o Prefetti a seconda dell'ammontare dei carichi di riscossione) di meglio ordinare e compiere l'importante lavoro inerente alle domandate conferme.

Il termine assegnato dalla legge 24 febbraio 1941-XIX scadrebbe il 30 giugno prossimo futuro, termine che per varie intuitive ragioni si è rivelato troppo breve».

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Aumento del capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e modificazioni al suo ordinamento. (1430)

CALZA BINI, *Relatore*, ricorda che con il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192 fu istituita la Sezione autonoma per i finanziamenti delle opere pubbliche in Africa Orientale Italiana; ma tale sezione

non ha mai funzionato e forse non è stata praticamente neppure costituita, probabilmente perchè sono mancate le condizioni atte a garantire le sovrimposte, le quali sono tassative per il funzionamento del Consorzio, ed anche perchè le opere pubbliche furono fatte a cura del Governo dell'Impero. Col provvedimento in esame, in previsione di una ripresa di attività in Libia - ed è da augurarsi presto anche nell'Impero - il Governo provvede ad attribuire al benemerito Consorzio di credito per le opere pubbliche la competenza ad agire anche nei territori del l'Africa Italiana ed a tal fine ne eleva il capitale a 510 milioni di lire. A tale aumento sarà provveduto per lire 100 milioni mediante trasferimento al capitale del Consorzio del capitale di dotazione della sezione autonoma per l'Africa Italiana, per 2 milioni mediante prelevamento dalle riserve della sezione stessa e per la residuale somma con nuove sottoscrizioni da parte degli Enti che normalmente provvedono al finanziamento del Consorzio. La Cassa Depositi a prestiti parteciperà per una somma non eccedente i 300 milioni di lire. Si tratta quindi pur sempre di una gestione di Stato.

Nel disegno di legge è anche previsto l'aumento del Consiglio di Amministrazione del Consorzio con un rappresentante dell'Africa Italiana, che però sarà designato dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio.

Propone quindi l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 304, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1940-41. (1435)

BRUNI, *Relatore*, propone l'approvazione del provvedimento determinato da inderogabili esigenze.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

 $(\hat{E} \cdot approvato).$ 

Dichiara approvato il disegno di legge.  $(Vedi\ Allegato)$ .

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 415, riguardante l'istituzione del servizio del monopolio nella provincia di Lubiana. (1426)

PRESIDENTE avverte che il camerata Suvich, assente giustificato, ha inviato la seguente relazione:

« L'annessione della provincia di Lubiana al Regno d'Italia ha reso necessario di sistemare, tra altri servizi, anche quelli dei Monopoli di Stato.

« Nell' attesa della definitiva sistemazione, in applicazione al Regio decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, da darsi a tali servizi, provvede all'esercizio provvisorio il presente decreto. Vi propongo di approvarlo ».

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di imposta di registro sugli appalti. (1397)

'PRESIDENTE avverte che su questo disegno di legge sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, sostituire al comma 1º il seguente:

Agli effetti dell'imposta di registro il contratto comprendente fornitura di materie, merci o prodotti e prestazione d'opera, è considerato appalto, ove il prezzo o valore delle materie, merci e prodotti non costituisca la parte prevalente del prezzo o valore globale.

Guarneri.

Allo stesso articolo 1, alla fine del comma 3°, aggiungere il seguente periodo:

Tuttavia la semplice continuità delle somministrazioni, approvvigionamenti o forniture non porta a presumere un contratto parificato ad appalto, quando non concorrano altri positivi elementi di prova di una specifica pattuizione al riguardo.

Molfino.

Allo stesso articolo 1, comma 5°, sostituire alle parole: della materia impiegata nella lavorazione, le parole: delle materie, merci e prodotti impiegati.

GUARNERI.

Allo stesso articolo 1, comma 5º, alla parola: ordinaria, sostituire la parola: normale.

MOLFINO.

Allo stesso articolo 1, aggiungere in fine il comma seguente:

Per ordinaria produzione agli effetti del comma precedente si intende quella che può desumersi dall'inquadramento sindacale della ditta produttrice, dalle denunce presentate ai Consigli provinciali delle Corporazioni o dagli atti contrattuali e documenti contabili della ditta stessa, ancorchè i prodotti subiscano nella fabbricazione variazioni o adattamenti su richiesta o ordinazione dell'acquirente.

GUARNERI.

All'articolo 1, comma 5°, sopprimere le parole: fatta eccezione per il caso di somministrazioni od approvvigionamenti previsto dal terzo comma del presente articolo.

MAZZINI.

All'articolo 3, comma 1º, alle parole: lire diecimila, sostituire le parole: lire ventimila, ed al comma 3º sostituire alle parole: lire 30,000, le parole: lire 50,000.

Molfino.

Allo stesso articolo 3, dopo il comma 1º, aggiungere il seguente:

Qualunque sia il prezzo o valore globale, i contratti conclusi tra commercianti, verbalmente o mediante corrispondenza, per la riparazione o lavorazione di materie, merci e prodotti, affidati dalla ditta committente per essere riparati, trasformati o perfezionati, sono soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso, quando la riparazione o lavorazione costituisca l'oggetto della ordinaria attività della ditta assuntrice, da risultare nei modi stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 1.

GUARNERI.

Allo stesso articolo 3, aggiungere in fine il comma seguente:

I suddetti contratti, qualora siano a corrispettivo variabile e durante l'esecuzione risultino di importo superiore al valore di lire 10,000, fissato per l'esenzione, oppure a quello di lire 30,000, stabilito per la tassazione per mezzo di marche, sono soggetti al pagamento dell'imposta rispettivamente mediante marche, se non oltrepassano l'importo di lire 30,000, ovvero su denuncia da presentarsi al competente Ufficio del Registro entro

venti giorni dalla data nella quale risulti superato il limite di lire 30,000 in base alla contabilità dei lavori o ad altri documenti. Resta fermo l'obbligo dell'ulteriore denuncia, da presentare nel termine di venti giorni da quello dell'accertamento del corrispettivo.

GUARNERI.

All'articolo 4, sopprimere il primo periodo del primo comma.

GUARNERI, MOLFINO.

Allo stesso articolo 4, comma 1º, sostituire alle parole: anche il prezzo o valore della materia impiegata, le parole: il prezzo o valore delle materie, merci o prodotti impiegati.

Guarneri.

Allo stesso articolo 4, sostituire al comma 2, il seguente:

L'Amministrazione ha facoltà di promuovere tale accertamento nel termine di sei mesi da quando il contribuente avrà fatto denuncia dell'avvenuta esecuzione del contratto o l'Amministrazione stessa ne sarà venuta altrimenti a conoscenza.

GUARNERI.

Allo stesso articolo 4, comma 3º, sostituire alle parole: Si osservano per il resto, le parole: Per l'accertamento si osservano.

GUARNERI.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria, quando rilevino dall'esame dei documenti, o in altro modo, un fatto che possa costituire contravvenzione alla legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, si limiteranno alla semplice constatazione dei fatti, e, ove occorra, alla descrizione o sequestro dei documenti, e trasmetteranno il relativo verbale all'Ufficio del Registro, al quale spetta, quando ne sia il caso, di elevare formale verbale di contravvenzione.

MOLFINO.

All'articolo 6, premettere il comma seguente:

Sono abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, ed agli articoli 4 ed 8 del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, allegato *B*, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 11.

GUARNERI.

GUARNERI, *Relatore*; afferma che il disegno di legge in esame, sotto un'apparenza modesta, ha notevole portata pratica.

Esso risponde a due esigenze vivamente avvertite: — la prima è quella di far cessare una situazione di incertezza, gravemente risentita così dai contribuenti, come dagli Uffici finanziari, circa l'esatta qualificazione, agli effetti tributari ed il conseguente trattamento, di contratti molto comuni nei rapporti commerciali; — la seconda consiste nell'eliminare alcune formalità, che, senza costituire un essenziale presidio per l'Amministrazione, intralciano in modo sensibile lo svolgimento delle attività economiche.

Esso tende quindi a conciliare il necessario rigore della legge tributaria con la non meno necessaria chiarezza della legge medesima che consenta a ciascuno di conoscere i propri doveri, evitando, per quanto possibile, di imporre formalità complesse e complicate le quali talvolta sono considerate dal contribuente più gravose dello stesso onere pecuniario.

Pertanto il disegno di legge, opportunamente migliorato e integrato con gli emendamenti che il relatore ha concordato col Governo, merita l'approvazione della Commissione.

Rileva che il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge dichiara che agli effetti tributari si considera appalto il contratto avente per oggetto «il compimento di una opera o di un servizio». Ma questa definizione, più che conferire al fine di certezza che il provvedimento si propone, può dare argomento a nuove discussioni. Già la vigente legge di registro 30 dicembre 1923-11, n. 3269, fornisce all'articolo 52 della tariffa allegata A una indicazione del contenuto dei contratti da assoggettare al regime tributario degli appalti (« Appalti ed altri simili contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti..... e per ogni altro oggetto valutabile ») ed il Codice civile dà dell'appalto una più specifica e completa definizione.

Nell'applicazione pratica si sono tuttavia manifestati alcuni casi la cui classificazione dà luogo a perplessità e comunque esige una complessa indagine giuridica, che non può pretendersi dalla massa dei contribuenti.

Il provvedimento in discussione vuole regolare in modo sicuro e semplice questi casi che hanno provocato dubbiezze. Meglio conviene adunque di limitare le disposizioni della nuova legge ai particolari rapporti che sono previsti nel seguito dell'articolo 1.

A ciò tende il primo emendamento proposto col quale viene eliminato dal primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge la definizione generica dell'appalto agli effetti tributari.

Frequenti sono poi i rapporti contrattuali i quali comprendono elementi di *dare* e di *fare*, caratteristici i primi della vendita, i secondi dell'appalto. È la prevalenza quella che determina il carattere del negozio; ma il criterio in base al quale la prevalenza va stabilita, è controverso.

Il disegno di legge considera due ipotesi: la prima – generica – prevede che l'artefice somministri la materia, oppure assuma prestazioni successive alla fornitura e integrative della medesima, quali il montaggio, la messa in funzione ecc.; la seconda – particolare – riguarda le forniture di cose che costituiscono l'oggetto dell'ordinaria produzione di ditte a tal fine organizzate ed attrezzate.

Nella prima ipotesi, regolata dal primo comma dell'articolo 1, il criterio differenziale tra vendita ed appalto si desume, agli effetti tributari, dall'elemento economico, dichiarandosi vendite quei contratti nei quali il valore della materia – nello stato anteriore alla lavorazione (vedi articolo 4) - costituisca la parte prevalente del valore globale. Questo criterio aritmetico, che era già stato accolto da una autorevole giurisprudenza e per qualche tempo sperimentato dalla finanza ai fini del trattamento tributario di alcuni contratti speciali, è per sua natura empirico, ma è quanto di più pratico e di meno impreciso si può suggerire in materia. Esso troverà applicazione sopratutto per i contratti relativi a lavori che comportano la messa in opera, da parte dello stesso fornitore, delle cose fornite e che fino ad ora hanno dato luogoa disparate applicazioni della legge fiscale.

Con opportuna disposizione, contenuta nel secondo comma dell'articolo 1, si autorizza poi il Ministro delle finanze a determinare per categorie di lavori quale sia l'elemento economicamente prevalente. Questa facoltà, che è desiderabile venga prontamente esercitata per tutti i lavori di più comune attuazione, varrà ad eliminare anche quelle residue, inevitabili incertezze che la estimazione delle cose o dell'opera potrebbe presentare in casi speciali. La prevista collaborazione con le organizzazioni sindacali, che sono in grado di recare un contributo di specifica competenza, assicurerà l'avvedutezza delle valutazioni.

Per quanto riguarda il caso particolare dei contratti assunti da ditte le quali si obbligano di apportare e consegnare cose che

costituiscono oggetto di loro ordinaria produzione, il carattere di vendita è riconosciuto dal quinto comma dell'articolo 1. Giustamente è adottata tale soluzione in quanto nei casi in esame, a prescindere dalle singole ordinazioni, esistono una organizzazione ed un'attrezzatura permanente, destinate alla produzione in parola. Il fare insito in genere in tutte le vendite effettuate da industriali, perchè sono precedute dalla fase della produzione, non costituisce l'oggetto del contratto e quindi non ha rilevanza in questi casi il rapporto tra il valore delle materie impiegate ed il valore dell'attività prestata. Quantunque il concetto già risulti chiaro dal testo governativo, è sembrato opportuno precisare esplicitamente due punti: 1º) che l'ordinaria produzione della ditta assuntrice possa desumersi dall'inquadramento, dalle denuncie presentate al Consiglio provinciale delle Corporazioni o dagli atti che attestano quali siano i generi alla cui fabbricazione essa si dedica; 2º) che le particolari modificazioni o gli adattamenti che la merce subisce a richiesta o per ordinazione dell'acquirente non alterano il caraftere del negozio, che rimane una vendita. Vi sono industrie le quali producono merci sempre e necessariamente differenziate (come le fonderie che eseguono le fusioni su stampi o disegni dati dai clienti, ecc.); è chiaro che la fornitura non cambia di natura giuridica soltanto perchè le cose destinate ad un cliente si distinguono, per forma, dimensioni od altri elementi particolari, dalle cose destinate ad altro cliente. Tale è lo scopo dell'emendamento proposto dal Relatore e consiste nell'aggiunta di un comma (sesto) all'articolo 1.

Altro emendamento è stato proposto dal camerata Molfino, nel senso di sostituire l'espressione « normale produzione » a quella « ordinaria produzione ». Poichè ordinario è ciò che suole farsi, mentre normale è ciò che risulta conforme ad una regola, sembra preferibile il primo al secondo aggettivo, volendosi qui avere particolare riguardo proprio a quanto di solito si fa dalla ditta. Comunque, una volta precisato col comma aggiuntivo proposto dal Relatore in che modo debba accertarsi l'oggetto dell'ordinaria produzione della ditta fornitrice, l'adozione dell'uno piuttosto che dell'altro aggettivo è praticamente indifferente.

Vi è un'altra ipotesi che con quella ora esaminata ha punti di notevole analogia: è il caso di riparazioni o di lavorazioni affidate a ditte a tale effetto tenicamente organizzate. In questa ipotesi non si ha una vendita perchè non ha luogo il trasferimento di materia, merce o prodotti dalla ditta che assume il lavoro alla ditta committente, la quale affida alla prima le cose che debbono essere riparate o consegna le materie che debbono essere trasformate o perfezionate. D'altro lato però in questi rapporti contrattuali mancano alcuni degli elementi, che, secondo il diritto comune, sono caratteristici dell'appalto; il fare della ditta assuntrice si identifica col suo ordinario funzionamento, e dalle singole commesse per riparazione o lavorazione non deriva particolare alea.

Il Ministro delle finanze, con esatta comprensione, ha riconosciuto che costituirebbe un intralcio ed un aggravio l'assoggettare alla registrazione tutti i contratti di riparazione o lavorazione che non comportino somministrazione di materie o prodotti da parte della ditta assuntrice per una quota prevalente del prezzo o valore globale e che superino l'importo di lire 10,000. È sembrato quindi opportuno stabilire che tali contratti, in quanto siano conclusi tra commercianti cioè tra ditte che esercitano abitualmente un commercio o un'industria – e siano posti in essere verbalmente o per corrispondenza commerciale, rimangono esenti dalla formalità, tranne nel caso che di essi si faccia uso in giudizio oppure in qualche altro dei modi dalla legge di registro espressamente previsti. In questo senso dispone l'emendamento proposto all'articolo 3, da inserire tra il primo comma ed il capoverso del disegno di legge.

Già la tariffa della vigente legge di registro prevede gli appalti « per somministrazioni periodiche o approvvigionamenti, tanto a pubbliche Amministrazioni che a privati».

Il disegno di legge dichiara, al 3º comma dell'articolo 1, che agli effetti dell'imposta di registro le somministrazioni o gli approvvigionamenti si considerano appalto quando l'assuntore debba produrre o procurarsi posteriormente al contratto le cose promesse.

Vi è una proposta di emendamento del camerata Molfino, consistente in un'aggiunta, secondo la quale la continuità non dovrebbe però considerarsi elemento sufficiente, ma occorrerebbe – perchè si ravvisi l'appalto – che vi sia la prova di una « specifica pattuizione al riguardo ». Ora non è dubbio che la continuità delle prestazioni sia un carattere dei contratti qui considerati; non si tratta però di un carattere differenziale, perchè ricorre anche in altri contratti, come nella vendita a consegne ripartite. Il disegno di legge non vuole evidentemente sopprime-

re la distinzione anche agli effetti tributari; considera appalti quei contratti che si esauriscono bensì nella consegna di cose – come si verifica anche nella vendita – ma che impongono all'assuntore una particolare necessità di fare, consistente nel produrre oppure nel ricercare ed acquistare posteriormente al contratto le cose dovute.

Non sembra tuttavia che possa sorgere dubbio che anche secondo il testo governativo le pattuizioni delle parti, alle quali si richiama l'emendamento proposto dal camerata Molfino, debbano essere sempre tenute in evidenza, ai fini di stabilire se vi è oppur no nel caso concreto una specifica necessità di fare da parte dell'assuntore, posteriormente al contratto e per effetto di esso. Tuttavia è opportuno, sempre ai fini della maggiore precisione del provvedimento, che il Ministro in questa sede o nelle istruzioni che impartirà agli uffici per l'applicazione della legge, chiarisca che non è la sola circostanza della ripetizione o del differimento delle consegne che conferisce al contratto la qualità di appalto.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, dichiara di accogliere in massima il concetto e che si provvederà con istruzioni agli opportuni chiarimenti.

GUARNERI, *Relatore*, rileva che è già una deroga al diritto comune qualificare appalti dei contratti nei quali il fare non ha prevalente importanza; è necessario almeno evitare, nell'applicazione della norma, ogni esorbitanza.

Passando al 4º comma dell'articolo 1 osserva che esso dichiara doversi considerare appalto, agli effetti fiscali, la locazione delle opere personali, quando l'attività lavorativa da prestare sia quella di persone diverse dall'obbligato. La risoluzione accolta, che costituisce una innovazione, non esclude che rimangano fuori dell'ambito dell'appalto i contratti che hanno per oggetto la prestazione dell'attività lavorativa della persona stessa, la quale ha contratto l'obbligazione: così i contratti di impiego, di lavoro dipendente, di prestazione professionale od artistica.

Circa i contratti di appalto risultanti da corrispondenza commerciale, rileva che le disposizioni attualmente vigenti assoggettano a registrazione in termine fisso tali contratti (Regio decreto-legge 23 giugno 1927-V, numero 1033), nonchè i contratti medesimi posti in essere verbalmente, eccettuati soltanto quelli di importo non superiore a lire 10,000, purchè inoltre l'appalto non abbia

scopo speculativo e non riguardi il commercio o l'industria esercitati dall'appaltante (Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, numero 1924, allegato B).

Va però tenuto presente che le ricordate disposizioni furono emanate quando i corrispettivi degli appalti erano esenti dalla tassa di scambio, mentre oggi sono stati assoggettati all'imposta generale sull'entrata. Il disegno di legge esenta dalla registrazione, all'infuori dei casi d'uso, tutti i contratti d'appalto, tanto verbali quanto per corrispondenza commerciale, d'importo non superiore a lire 10,000 (primo comma dell'articolo 3). Il camerata Molfino ha proposto un emendamento col quale detto limite viene elevato a lire 20,000.

È ovvio che l'accettazione di questa proposta costituirebbe per i contribuenti una apprezzabile agevolazione e semplificazione.

La proposta medesima non ha tuttavia incontrato il favore della Finanza, la quale si preoccupa che il raddoppiato valore possa costituire un incentivo all'evasione fiscale da parte di contribuenti meno scrupolosi.

Un più approfondito esame da parte della Commissione potrebbe forse indurre il Governo a considerare la possibilità di consentire la maggiorazione.

Rimane chiarito che non costituisce caso di uso dei contratti verbali o per corrispondenza commerciale la inserzione o enunciazione negli atti dell'Amministrazione contraente, degli Uffici della Ragioneria e della Corte dei conti, ecc. quando sia fatta soltanto ai fini dell'adempimento del contratto stesso, secondo le esigenze dell'organizzazione amministrativa (articolo 3, secondo comma del disegno di legge).

Ricorda poi che attualmente è consentito dall'articolo 54 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sulle entrate, di pagare l'imposta di registro per mezzo di marche su una nota, conto o fattura da creare dalle parti entro venti giorni dalla data dell'accordo fra esse intervenuto, semprechè si tratti di appalto di valore predeterminato e non superiore a lire 20,000.

Il disegno di legge consente per tutti fi contratti verbali o per corrispondenza commerciale, d'importo non superiore a lire 30,000, di corrispondere l'imposta di registro mediante marche, insieme con l'imposta generale sulle entrate, evitando — in tali modo — la necessità di creare due documenti e consentendo di servirsi delle marche anche nel caso dei modesti contratti il cui corri-

spettivo non sia determinato in misura certa fin dall'origine.

Ricorda che il camerata Molfino con suo emendamento propone di elevare il valore da lire 30,000 a lire 50,000. L'Amministrazione finanziaria ha fatto conoscere di aderire parzialmente alla proposta, nel senso che il limite di valore sia portato al doppio di quello attualmente in vigore, cioè a lire 40,000.

Occorre però prevedere che cosa succede se un contratto, che si presume non supererà i limiti di esenzione (lire 10,000) o di pagamento per mezzo di marche (lire 40,000) verrà in corso di adempimento a superare i limiti. In questo caso va chiarito che se si valica il primo limite (lire 10,000) l'imposta dovrà essere pagata mediante marche - insieme con quella generale sulle entrate e se è superato anche il secondo limite (lire 40,000) vi è l'obbligo di denunciare subito l'appalto all'Ufficio del registro, evitando in tal modo le sopratasse. È questo lo scopo della proposta di aggiunta di un ultimo comma all'articolo 3; e con l'intesa che la cifra di lire 30,000 va sostituita da quella di lire 40,000, qualora si faccia luogo al parziale accoglimento della proposta Mol-

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, conferma di accettare il limite di 40,000 lire.

GUARNERI, Relatore, circa la congruità dei corrispettivi qualora si tratti di contratti di appalto verbali o per corrispondenza commerciale, va preliminarmente osservato che la legge di registro autorizza la stima soltanto nei casi di trasferimento (di beni immobili, aziende o quote sociali) e non per gli altri contratti, comprese anche le locazioni di beni. Inoltre l'accertamento della congruità del prezzo pattuito per i contratti di appalto, costituisce una anomalia tanto più grave in quanto all'appalto è connaturale l'elemento dell'alea da apprezzarsi secondo le possibilità e le particolari convenienze dal contraente, nel momento in cui questi assume la obbligazione; mentre la stima dei valori presuppone una essenziale equivalenza obbiettiva delle prestazioni che, se non sia stata osservata dalle parti, viene ristabilita di autorità dal giudizio di stima.

D'altronde appare assolutamente ingiustificata la sperequazione di trattamento tra l'ipotesi di contratti di appalto posti in essere mediante scrittura privata – per i quali non c'è la facoltà di procedere alla stima dei prezzi – ed i contratti di appaltofatti verbalmente o per corrispondenza commerciale, la quale ultima del resto equivale agli effetti giuridici alle scritture private contestuali.

Non si comprende perchè nel caso di una scrittura contestuale la Finanza debba assoggettare ad imposta il prezzo pattuito, anzichè ricercare e colpire il valore venale dell'opera, mentre, nel caso di scambio di corrispondenza o di accordo verbale, la Finanza debba accertare ed assumere per imponibile il valore venale.

Sta di fatto che, anche in considerazione delle difficoltà di ordine pratico e della complicazione costituita dalla necessità per il contribuente di presentare una seconda denuncia al termine del lavoro, l'accertamento della congruità del valore, introdotto dal Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924 allegato B non è stato esercitato dagli Uffici finanziari.

Per queste ragioni ha proposto e il Ministro ha accettato che la revisione del valore sia limitata ai casi di contratti che comportano, oltre l'opera, somministrazione di materia, nei quali è necessario stabilire, ai fini della esatta qualificazione giuridica del rapporto e conseguentemente ai fini del regime tributario, se sia o pur no prevalente il valore della materia stessa.

In tal senso sono gli emendamenti del Relatore all'articolo 4, coi quali sostanzialmente coincide l'emendamento proposto dal Camerata Molfino.

Osserva quindi che il Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, allegato B, che apportò innovazioni per quanto riguarda le concessioni di pubblici servizi, gli appalti e le imposte fisse di registro e ipotecarie, rimane in vigore nelle parti relative alle predette concessioni e alla misura delle imposte; anche alcune disposizioni relative agli appalti – così quelle relative alle denuncie dei contratti verbali – non incompatibili con la nuova legge, dovranno continuare ad osservarsi. Sono invece da abrogare alcuni articoli, ormai del tutto privi di ragione d'essere. A ciò provvede l'emendamento proposto all'articolo 6.

Vi è, infine, una proposta di emendamento del camerata Molfino, consistente in un articolo aggiunto, relativo ai poteri degli ufficiali ed agenti della polizia tributaria i quali rilevino irregolarità rispetto alla legge dell'imposta di registro. È noto che l'inosservanza di detta legge costituisce soltanto inadempimento di un'obbligazione di natura civile e produce il dovere di risarcire all'Erario – mediante le sopratasse – il danno per il

ritardo nel versamento. Ne consegue, da un lato che i poteri inquisitori della polizia tributaria e degli uffici amministrativi sono limitati ed in particolare non si estendono a compiere perquisizioni o istituire ricerche di atti non in regola col registro, dall'altro che la liquidazione dell'imposta e delle sopratasse è in ogni caso ed esclusivamente di competenza degli uffici amministrativi e non della polizia tributaria. Poichè questo discende dai principî della legge fondamentale di registro, sembra che l'emendamento proposto non sia necessario.

MOLFINO. Di fatto gli agenti esorbitano dai poteri.

MAZZINI. E ciò accade anche perchè prendono una percentuale sulle contravvenzioni.

GUARNERI, *Relatore*. Se vi sono agenti che vanno oltre le disposizioni di legge commettono abuso che può essere represso dalla stessa Amministrazione.

Concludendo, afferma che il provvedimento in esame, con le modificazioni testè illustrate, reca numerose ed importanti chiarificazioni destinate ad essere favorevolmente accolte dal contribuente e ad agevolare l'opera degli uffici finanziari.

Invita perciò la Commissione ad approvarlo e ad esprimere in pari tempo il voto che l'Amministrazione finanziaria voglia evitare, per quanto riflette il passato, ogni rigorismo, che sarebbe eccessivo ed inopportuno di fronte al fatto irrefutabile che anche i competenti e la stessa giurisprudenza sono stati fino ad ora travagliati dalle maggiori perplessità sul trattamento tributario dei contratti d'appalto e similari. (Vive approvazioni).

MAZZINI osserva preliminarmente che quando un disegno di legge giunge alla Commissione del Bilancio esso è già compilato con tutta la migliore buona volontà dagli organi competenti. La Commissione non può, nella migliore delle ipotesi, che far includere qualche emendamento, non sempre miglioratore della legge. Ora poichè la Rivoluzione Fascista ha dato vita al corporativismo, opportuno sarebbe che il Governo se ne servisse per predisporre disegni di legge di questa importanza.

Rileva, ad esempio, come lacuna caratteristica del provvedimento in esame, che in esso non è contemplato il cosidetto contratto di trasformazione, che pure è largamente diffuso, laddove più completo e più logico sarebbe risultato il disegno di legge se fossero stati sentiti i tecnici, gli esperti

e le parti interessate alla applicazione della legge.

Passando al merito osserva che la differenza ai fini tributari tra vendita ed appalto costituisce una questione che non si è mai riusciti a definire con esattezza, dal che sono derivate numerose vertenze, davanti alla magistratura, in altissima percentuale perdute dalla finanza. Ciò spiega perchè il fisco, con questo provvedimento, corra ai ripari.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ciò è naturale.

MAZZINI contesta la legittimità di tale sistema, che fa dubitare della natura della legge in oggetto, la quale dalla interruzione stessa del Sottosegretario di Stato risulta voler essere una legge interpretativa di altre antecedenti nell'interesse esclusivo del fisco. Questa legge infatti sembra ispirata da un senso di aumentata fiscalità, perchè apparisce intesa a far diventare appalto ogni vendita, al che egli non si sente di aderire. Segnala la assoluta necessità di semplificare i rapporti dei contribuenti colpiti. Oggi nessuno vuol sottrarsi al pagamento delle tasse; ma tutti sono infastiditi dalla enorme congerie di pratiche irritanti, di contravvenzioni, di contestazioni, e di multe. Anche la imposta sull'entrata, accolta con vero entusiasmo per la sua semplicità, comincia - attraverso le modifiche, le interpretazioni, le istruzioni - a diventare un vero ginepraio. Concludendo, quindi, in sede di discussione generale raccomanda al governo di non trascurare i competenti nel redigere leggi del genere e di impostare i rapporti fra pubblico e uffici tributari su basi semplici e chiare.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, rivolge innanzi tutto una parola sincera di lode al Camerata Guarneri per la lucida ed esauriente relazione fatta e per gli emendamenti proposti, che hanno contribuito a risolvere in maniera decisiva alcune delle principali questioni della materia in esame.

Riconosce giusta la raccomandazione del camerata Mazzini che il governo si avvalga sempre più largamente delle categorie interessate e dei tecnici nel predisporre i provvedimenti legislativi.

Quanto al rilievo fatto dal camerata Mazzini, che cioè il governo con questo disegno di legge abbia voluto tener conto della giurisprudenza (Interruzione del Consigliere Nazionale Mazzini) ritiene ciò rispondente ad una opportuna norma di governo, doven-

dosi da parte di tutti perseguire l'intento di semplificare le leggi in modo da eliminare inconvenienti e questioni il più che sia possibile. Specialmente le tasse devono colpire in modo chiaro, preciso, univoco. In pratica, però, tutto ciò non può avvenire tanto facilmente.

Passando al merito rileva che le maggiori difficoltà in questa materia derivano dalla quasi impossibilità di distinguere con un taglio netto e preciso quello che è vendita da quello che è appalto. La finanza, per semplificare, ha cercato di fare lo stesso trattamento, sottoponendo entrambi i negozi giuridici alla imposta del 2 per cento, mentre prima avevano un trattamento diverso.

Precisa che la finanza considera vendita tutte quelle somministrazioni e forniture che l'individuo fa nell'atto in cui ha la merce disponibile e ciò anche se per comodità dell'acquirente si obbliga a consegnare le merci in tempi successivi. Quando invece il fornitore non ha la merce in suo possesso, ma deve produrla ed ha bisogno di un periodo di tempo per far ciò, tale atto va considerato come locazione d'opera. (Interruzione del Consigliere Nazionale Mazzini).

Riconosce che anche siffatto criterio discriminativo può dar luogo a critiche e a dubbi; ma non crede che ve ne sia altro da sostituire.

Esclude, in ogni modo, che il nuovo provvedimento abbia scopi fiscali.

MAZZINI. È difficile potersi trovare d'accordo sul criterio esposto dal rappresentante del Governo. Ritiene, in dannata ipotesi, preferibile come criterio base quello del valore, che crede condiviso anche dal Relatore, piuttosto che quello esposto dal Sottosegretario.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, rileva che il concetto del valore va riferito ad altri casi, e precisamente ai contratti comprendenti materie e merci o prodotti e prestazione d'opera.

Prega il Presidente di voler porre in discussione gli articoli del disegno di legge, poichè ciò agevolerà l'esame delle singole disposizioni.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge, e prega il Relatore Guarneri di voler fornire ancora qualche chiarimento sui punti più controversi.

GUARNERI, Relatore, ricorda anzitutto che egli ha proposto di sostituire il 1º comma dell'articolo 1º col seguente: « Agli effetti dell'imposta di registro il contratto comprendente fornitura di materie, merci o prodotti e prestazione d'opera, è considerato appalto, ove il prezzo o valore delle materie,

merci e prodotti non costituisca la parte prevalente del prezzo o valore globale».

L'emendamento ha lo scopo di evitare la definizione contenuta nel testo del disegno di legge nel dubbio che essa possa costituire causa di nuove discussioni.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, dichiara di accettare tale emendamento.

MAZZINI vorrebbe fosse però precisato e chiarito che il contratto comprende la fornitura.

GUARNERI, *Relatore*, esplicitamente qui si parla soltanto di contratto.

MAZZINI osserva però che la soluzione non appare logica, in quanto colpisce dove c'è più mano d'opera, mentre si dovrebbe colpire dove ce n'è di meno.

GUARNERI, *Relatore*, pur riconoscendo l'esattezza di tale osservazione, ritiene che la soluzione pratica contenuta nell'emendamento proposto sia la meno imperfetta.

DA EMPOLI rileva che, nel disegno di legge in esame, mentre il lavoro è preso in considerazione per una decisione sfavorevole al concetto di appalto, in quanto sia incluso nelle materie precedentemente prodotte e, nel momento considerato, impiegate per una nuova produzione, lo stesso lavoro è tuttavia preso in considerazione per una opposta valutazione, quando è invece compreso nella ultima produzione considerata.

GUARNERI, *Relatore*, nota che ogni produzione è frutto di lavoro, il quale concorre per determinarne il valore nei suoi stadi successivi.

MAZZINI domanda se il relatore e il governo sono d'accordo nel ritenere che materie, merci e prodotti formano una somma o se invece debbono essere computati singolarmente.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, dichiara che i tre elementi, quando trattisi di unico contratto, si sommano.

DA EMPOLI insiste nel far presente che nella valutazione degli elementi che dovrebbero influire nel determinare se si tratta o meno di appalto, il lavoro già svolto per le materie impiegate influisce in senso opposto al lavoro ugualmente necessario per la nuova produzione.

GUARNERI, *Relatore*, rileva che la materia prima ha un suo proprio valore, il quale comprende anche la mano d'opera che ha concorso per farla.

MOLFINO rilevando le prevedibili difficoltà di applicazione di questa nuova legge domanda se non sia più opportuno che il

governo si procuri con altri mezzi i milioni che spera ricavare da essa.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, conferma che questa legge ha importanza tecnica, non economica o fiscale.

BRIZI a scopo di chiarificazione, formula due esempi numerici: 1º) una fornitura che su cento dà 20 di prestazione d'opera, e 40 di materie, 30 di merci, 10 di prodotti. Tale fornitura è evidentemente vendita; 2º) fornitura comprendente 10 di materie prime, 5 di merci, 5 di prodotti, ed 80 di prestazione d'opera. Ritiene che si tratti di appalto.

A questa interpretazione conduce, a suo avviso, il testo in esame.

GUARNERI, Relatore. Perfettamente.

MAZZINI, sempre a scopo di precisazione, domanda se va considerata vendita anche una fornitura in cui nessuno dei tre addendi sia superiore alla mano d'opera: ad esempio 40 per cento di mano d'opera, 25 per cento di materie, 25 per cento di merci, 10 per cento di prodotto.

GUARNERI, *Relatore*. Poichè si è d'accordo che materie, merci o prodotti si sommano, l'esempio fatto dal camerata Mazzini costituisce una vendita.

PRESIDENTE. Poichè sul 1º comma dell'articolo 1º la discussione può considerarsi esaurita, prega il relatore di passare all'esame degli altri comma.

GUARNERI, relatore, rileva che sul 2º comma non ci sono emendamenti; si tratta di una facoltà che viene opportunamente data al Ministro delle finanze di determinare con propri decreti, sentite le organizzazioni sindacali interessate se nei casi considerati prevalga il valore della materia o quello dell'opera, in modo da evitare nella pratica applicazione ogni contestazione.

Sul terzo comma vi è il seguente emendamento del camerata Molfino:

«Tuttavia la semplice continuità delle somministrazioni, approvvigionamenti o forniture non porta a presumere un contratto parificato ad appalto, quando non concorrano altri positivi elementi di prova di una specifica pattuizione al riguardo».

Con tale emendamento il camerata Molfino intende affermare che non basta la continuità della prestazione per presumere che si tratta di un appalto, bensì bisogna che concorrano altri elementi. Osserva che anche l'emendamento del camerata Mazzini, sebbene proposto al comma 5º dell'articolo 1, interessa il 3º comma, come risulta dalla sua stessa seguente formulazione:

All'articolo 1, comma 5°, sopprimere le parole: fatta eccezione per il caso di somministrazioni od approvvigionamenti previsto dal terzo comma del presente articolo.

MOLFINO riafferma il concetto contenuto nel proprio emendamento, che cioè occorre la coesistenza di tutti gli elementi per potersi parlare di appalto, non essendo sufficiente che le aziende agiscano in modo continuativo.

Ciò per evitare che vengano configurati come appalti anche gli abituali rapporti di clientela da parte di aziende commerciali.

GUARNERI, *Relatore*, ritiene che l'emendamento Molfino possa essere accolto, dato che non modifica sostanzialmente la situazione. Ove vi siano difficoltà da parte del Governo, si potrebbe provvedere mediante istruzioni agli uffici nel senso specificato dal camerata Molfino.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, rilevando la connessione già dichiarata dal relatore fra l'emendamento Molfino al 3º comma e quello Mazzini al 5º comma, si riserva di definire il proprio pensiero in sede di discussione del 5º comma.

GUARNERI, *Relatore*, rileva poi che il penultimo comma non dà luogo a discussione, mentre il più tormentato è il comma 5º, ove non soltanto vi è l'emendamento Mazzini testè letto, ma vi sono anche i due altri seguenti emendamenti.

Allo stesso articolo 1, comma 5º, sostituire alle parole: della materia impiegata nella lavorazione le parole: delle materie, merci e prodotti impiegati.

GUARNERI.

Allo stesso articolo 1, comma 5°, alla parola: ordinaria, sostituire la parola: normale.

MOLFINO.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, su questi due ultimi emendamenti dichiara di accettare quello del relatore, e prega il camerata Molfino di non insistere nel suo, datochè vi è la proposta aggiuntiva in fine dell'articolo 1º del camerata Guarneri, che specifica ciò che deve intendersi per ordinaria produzione.

MOLFINO aveva proposto l'emendamento, perchè il criterio della ordinarietà si riferisce al fatto compiuto produttivo anzichè ad un fatto potenziale, che è quello invece tenuto presente dalla legge. Comunque si associa alla proposta aggiuntiva del relatore.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finnanze, propone che data la importanza e la complessità della discussione richiesta dall'ultimo comma dell'articolo 5, si prosegua la discussione sugli articoli del disegno di legge, accantonandosi momentaneamente la discussione tanto dell'ultimo comma dell'articolo 1 quanto degli emendamenti ad esso connessi. Si intende che in tal modo resta rinviata anche ogni decisione sul comma 3º intimamente connesso per l'emendamento Mazzini al comma 5º e anche sulla proposta aggiuntiva del Relatore.

(Così rimane stabilito).

GUARNERI, *Relatore*, rileva che all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

 $(\dot{E} - approvato).$ 

GUARNERI, *Relatore*, ricorda che all'articolo 3 è stato presentato anzitutto il seguente emendamento del camerata Molfino:

All'articolo 3, comma 1º, alle parole: lire diecimila, sostituire le parole: lire ventimila, ed al comma 3º sostituire alle parole lire 30.000, le parole lire 50.000 ».

Il Ministero per le finanze peraltro vuole che resti fermo il limite di lire 10.000, preoccupandosi che un limite più alto possa favorire la frode fiscale.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, conferma quanto ha detto il Relatore,

Conferma anche che consente di elevare il limite di 30.000 lire a 40.000.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento proposto dal Sottosegretario di Stato per le finanze perchè nel 3º comma si sostituiscano alle parole: lire 30.000 » le parole «lire 40.000 ».

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

GUARNERI, *Relatore*, ricorda poi che agli ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo il comma 1º, aggiungere il seguente:

Qualunque sia il prezzo o valore globale, i contratti conclusi tra commercianti, verbalmente o mediante corrispondenza, per la riparazione o lavorazione di materie, merci e prodotti, affidati dalla ditta committente per essere riparati, trasformati o perfezionati, sono soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso, quando la riparazione o lavorazione costituisca l'oggetto della ordinaria attività della ditta assuntrice, da risultare nei modi stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 1 ».

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, lo accetta.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

 $(\dot{E}\ approvato).$ 

Avverte inoltre che il Relatore ha proposto allo stesso articolo 3 l'aggiunta del seguente comma:

« I suddetti contratti, qualora siano a corrispettivo variabile e durante l'esecuzione risultino di importo superiore al valore di lire 10.000, fissato per l'esenzione, oppure a quello di lire 30,000, stabilito per la tassazione per mezzo di marche, sono soggetti al pagamento dell'imposta rispettivamente mediante marche, se non oltrepassano l'importo di lire 30,000, ovvero su denuncia da presentarsi al competente Ufficio del Registro entro venti giorni dalla data nella quale risulti superato il limite di lire 30,000 in base alla contabilità dei lavori o ad altri documenti. Resta fermo l'obbligo dell'ulteriore denuncia, da presentare nel termine dei venti giorni da quello dell'accertamento del corrispettivo».

GUARNERI, *Relatore*. Naturalmente bisognerà sostituire alle parole «lire 30,000», che ricorrono tre volte nell'emendamento, le parole «lire 40,000».

PRESIDENTE pone ai voti tale emendamento con la rettifica di 30,000 in 40,000.

(E' approvato).

Avverte quindi che a seguito degli emendamenti approvati, l'articolo 3 risulta così formulato.

« I contratti d'appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale sono esenti dalla registrazione, salvo il caso d'uso, quando il prezzo o valore globale non supera le lire diecimila.

Qualunque sia il prezzo o valore globale, i contratti conclusi tra commercianti, verbalmente o mediante corrispondenza, per la riparazione o lavorazione di materie, merci e prodotti, affidati dalla ditta committente per essere riparati, trasformati o perfezionati, sono soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso, quando la riparazione o lavorazione costituisca l'oggetto della ordinaria

attività della ditta assuntrice, da risultare nei modi stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 1.

Non costituisce caso d'uso la inserzione od enunciazione del contratto negli atti della pubblica amministrazione contraente o degli organi amministrativi di controllo, quando sia fatta soltanto ai fini del pagamento o della riscossione dei corrispettivi del contratto stesso.

L'imposta di registro sui contratti di appalto, verbali o per corrispondenza commerciale, può essere soddisfatta nei modi stabiliti dall'articolo 54, ultimo comma, della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, purchè il prezzo o valore globale non superi le lire 40,000. Negli stessi modi è corrisposta l'addizionale di assistenza sociale di cui al Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614.

Nei casi previsti dal comma precedente, l'imposta di registro e l'addizionale debbono essere assolte contemporaneamente alla imposta generale sulle entrate.

I suddetti contratti, qualora siano a corrispettivo variabile e durante l'esecuzione risultino di importo superiore al valore di lire 10,000, fissato per l'esenzione, oppure a quello di lire 40,000, stabilito per la tassazione per mezzo di marche, sono soggetti al pagamento dell'imposta rispettivamente mediante marche, se non oltrepassano l'importo di lire 40,000, ovvero su denuncia da presentarsi al competente Ufficio del Registro entro venti giorni dalla data nella quale risulti superato il limite di lire 40,000, in base alla contabilità dei lavori o ad altri documenti. Resta fermo l'obbligo dell'ulteriore denuncia, da presentare nel termine di venti giorni da quello dell'accertamento del corrispettivo».

Lo pone ai voti.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

Ricorda che all'articolo 4 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

 $\begin{tabular}{ll} All'articolo $4$, sopprimere il primo periodo \\ del primo comma. \end{tabular}$ 

GUARNERI, MOLFINO.

Allo stesso articolo 4, comma 1º, sostituire alle parole: anche il prezzo o valore della materia impiegata, le parole: il prezzo o valore delle materie, merci o prodotti impiegati.

GUARNERI.

Allo stesso articolo 4, sostituire al comma  $2^{\circ}$  il seguente :

L'Amministrazione ha facoltà di promuovere tale accertamento nel termine di sei mesi da quando il contribuente avrà fatto denuncia dell'avvenuta esecuzione del contratto o l'Amministrazione stessa ne sarà venuta altrimenti a conoscenza.

GUARNERI.

Allo stesso articolo 4, comma 3º, sostituire alle parole: Si osservano per il resto, le parole: Per l'accertamento si osservano.

GUARNERI.

Li pone separatamente ai voti. (Sono tutti approvati).

Avverte che con l'approvazione di tali emendamenti l'articolo 4 assume la seguente formulazione :

« Quando non sia intervenuto il decreto del Ministro per le finanze, ai sensi del 2º comma dell'articolo 1º e sorga contestazione circa la prevalenza della materia o dell'opera, è soggetto ad accertamento di congruità il prezzo o valore delle materie merci o prodotti impiegati, nello stato anteriore alla lavorazione eseguita in dipendenza del contratto ».

L'amministrazione ha facoltà di promuovere tale accertamento nel termine di sei mesi da quando il contribuente avrà fatto denuncia dell'avvenuta esecuzione del contratto o l'amministrazione stessa ne sarà venuta altrimenti a conoscenza.

Per l'accertamento si osservano le norme relative all'accertamento dei lavori dei trasferimenti di aziende industriali e commerciali ».

Lo pone ai voti.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 5 nel testo ministeriale).

Avverte che il camerata Molfino dopo l'articolo 5 ha proposto di aggiungere il seguente articolo 5-bis:

« Gli ufficiali ed agenti della polizia tributaria, quando rilevino dall'esame dei documenti, o in altro modo, un fatto che possa costituire contravvenzione alla legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, si limiteranno alla semplice constatazione dei fatti e, ove occorra, alla descrizione o sequestro dei documenti, e trasmetteranno il relativo verbale all'Ufficio del Registro, al quale spetta, quando ne sia il caso, di elevare formale verbale di contravvenzione ».

GUARNERI, *Relatore*, ricorda di aver già dichiarato che l'emendamento Molfino nulla aggiunge a disposizioni vigenti e appare quindi superfluo.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, si associa alla considerazione del Relatore rilevando che questa è la prassi. Prega quindi il camerata Molfino di ritirare il suo emendamento, perchè in base alle norme legislative vigenti già si procede così come il camerata Molfino propone col suo emendamento.

MOLFINO prende atto della dichiarazione del Sottosegretario di Stato per le finanze e ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE ricorda che all'articolo 6 è stato presentato il seguente emendamento :

 ${\it ~`All'articolo~6,~premettere~il~comma~seguente:}\\$ 

Sono abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, ed agli articoli 4 ed 8 del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, allegato B, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 11 ».

GUARNERI.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, lo accetta.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

 $(\dot{E} \ approvato).$ 

(Si approva l'articolo 6 con l'emendamento del Relatore).

PRESIDENTE prega la Commissione di riprendere la discussione sui comma 3° e 5° dell'articolo 1° e relative proposte di emendamento.

BIBOLINI desidera prima qualche chiarimento sugli elementi di costo dei materiali, specie in rapporto alla mano d'opera e alle spese generali, osservando che in certe industrie la quota di spese generali è molto notevole in relazione a quella della mano d'opera. In pratica sarà molto difficile scindere gli elementi e si avranno quindi discussioni infinite. Necessario è perciò che si chiarisca fin d'ora la portata della disposizione.

DA EMPOLI crede che tutto il concetto ispiratore del nuovo testo del 1º comma si presti a dubbi e a difficoltà.

Se, infatti, una industria lavora, per esempio, con degli oneri che si riassumono – grosso modo e per semplificare – nel 55 per cento di materie merci o prodotti e nel 45 per cento di lavoro retribuito con salari, stipendi, ecc., si sarà sfavorevoli alla tesi

dell'appalto e quindi il fisco lascerà indisturbata l'azienda considerata. Ma se invece la stessa industria riduce l'impiego di macchinari o altre materie già prodotte e aumenta il lavoro ultimo (o per ragioni di carattere sociale, o per ragioni autarchiche — e ciò tanto per il caso che i prodotti impiegati vengano dall'estero quanto per il caso che provengano dall'interno —), di modo che si abbia il 45 per cento di materie già prodotte e 55 per cento di lavoro, il fisco interviene assumendo che si tratti di appalto. e colpendo con un nuovo onere il produttore.

Il che dimostra che il criterio differenziatore, su cui si basa la legge, è irrazionale.

GUARNERI, *Relatore*, afferma che se in questa materia si vuol sottilizzare, non potrà trovarsi mai una soluzione.

I concetti contenuti nel nuovo testo del 1º comma, sono quelli adottati in pratica sia dagli uffici finanziari, sia dalla giurisprudenza.

MEZZETTI NAZARENO, senza entrare nel merito della discussione, è portato a considerare che questa materia fiscale diventa ogni giorno più difficile e complessa tanto che gli industriali non possono più tener dietro alle infinite e complicate disposizioni concernenti provvedimenti che si succedono e talvolta s'intersecano e sovrappongono creando situazioni pesanti per le iniziative di qualsiasi genere.

Necessita semplificare al massimo, se si vuole raggiungere un rendimento adeguato, nell'interesse delle imprese e in quello superiore dello Stato.

MAZZINI, ritornando sul suo emendamento al comma 5º, desidera illustrarne meglio la portata con un esempio: la Fiat ordina ad una fabbrica un determinato numero di ammortizzatori per una serie di macchine che essa passa in commessa al suo stabilimento per tutto l'anno solare. Il comma 5º dell'articolo 1º del disegno di legge, se si sopprimono - come egli ha proposto - le parole: «fatta eccezione per il caso, ecc. » contempla indubbiamente una vendita; mentre dubbi sorgerebbero ove la proposta soppressione non avvenisse, specie perchè la produzione degli ammortizzatori non potrebbe avvenire che dopo l'ordinazione.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le Finanze, conferma che il negozio giuridico indicato dal Consigliere nazionale Mazzini conserverebbe il carattere di vendita anche se la merce venisse consegnata in periodi diversi e periodicamente, purchè il produt-

tore avesse al momento del contratto a sua disposizione la merce da consegnare. Se invece questo industriale deve produrre la merce e deve acquistare la materia prima per produrla, allora si va incontro alla figura dell'appalto (Commenti).

MOLFINO non può condividere tale concetto, anche perchè sarebbe facile trasformare in vendita un classico appalto; basterebbe a tal fine che l'appaltatore si fornisse prima di ciò che è necessario per la produzione e la consegna della cosa che si è impegnato a fornire. Deve invece ritenersi appalto il contratto in cui vi è un rapporto di mano d'opera superiore al valore della merce. Se si lascia da parte questo criterio si va incontro ad assurdi. Ad esempio: un agente della Fiat, il quale si impegni a consegnare le automobili che la Fiat produce nel corso anche di un decennio, diventerebbe un appaltatore mentre evidentemente non fa che operazioni di vendita. Nel caso stesso in cui si venda una produzione agricola primaticcia, ancora di là da venire, si compie una vendita e non un appalto anche se il contratto precede di un anno il raccolto.

GUARNERI, *Relatore*, opina che quando si parla di somministrazioni periodiche il legislatore ha inteso riferirsi ai contratti coi quali una ditta assume l'impegno per regolari forniture, ad esempio di pane, carne, frutta, ecc. all'Esercito, a comunità, ecc.

In questo caso sorge la figura dell'appalto perchè non è da presumere che il fornitore abbia per tutto un anno a disposizione preventiva i generi che si è impegnato somministrare. Ma si entra in un altro ordine di idee quando per esempio un commerciante si assume l'obbligo di ritirare da un fabbricante le stoffe per la veniente stagione, che, come è noto, si commettono anche sei mesi e più prima, o quando una grande fabbrica automobilistica passa una commessa di certi pezzi di macchina ad altra fabbrica e ciò con obbligo di consegna ripartita nel tempo. Ciò è normale nella vita industriale. Ma se l'impegno di consegnare cose non ancora fabbricate dovesse costituire appalto, grandissima parte dei rapporti contrattuali tra industrie e rispettiva clientela diverrebbero appalti perchè nella normalità dei casi non si produce per magazzino specie in momenti come questi in cui fanno difetto le materie prime.

Ritiene quindi che non basti a raffigurare il concetto di appalto la circostanza che una ditta fornitrice debba procurarsi o produrre le cose oggetto del contratto.

MAZZINI dichiara di non potere aderire ai concetti espressi dal Sottosegretario di Stato in quanto tutte le merci prodotte per l'esecuzione di un ordine devono essere in generale fabbricate posteriormente all'ordine e non si può pretendere che siano sempre disponibili in magazzino. Con questo sistema non esisterebbero più industriali ma solo appaltatori.

CASICCIA ritiene anch'egli necessaria una precisazione dei concetti di consegna e di somministrazione, non potendo avere importanza il concetto della scorta, tenuto conto della realtà normale delle cose.

Crede che l'emendamento Mazzini possa essere accettato, trovandosi peraltro una formula che elimini le giuste preoccupazioni del Ministero delle finanze di eccessi in senso opposto.

Ritiene che la frase « procurarsi posteriormente » contenuta nel 3º comma abbia ingenerato l'equivoco, perchè fa pensare al caso della consegna, periodica e continuativa, che non era intenzione del Ministero delle finanze di definire appalto. Il Governo faciliterebbe quindi la soluzione di questa grave e complessa questione dichiarando che la somministrazione e l'approvvigionamento non hanno niente a che vedere con il termine « consegna ».

CERUTTI GIUSEPPE pensa che sarebbe forse opportuno abolire il comma 3º, accettare l'emendamento Mazzini ed aggiungere: «salvo il caso che non si tratti di quei contratti che saranno previsti come appalti dal Ministero delle finanze». Si potrebbe anche aggiungere a maggiore chiarificazione dopo le parole: «costituiscono l'oggetto della sua ordinaria produzione» le parole «o del suo normale commercio».

BRIZI si associa alla proposta del camerata Casiccia, per la distinzione dei concetti di somministrazione e approvvigionamento, da un lato, e di produzione industriale, dall'altro; ciò per evitare che veri industriali vengano considerati appaltatori. Proporrebbe pertanto che sia accolto l'emendamento Mazzini e che si insista per la precisazione chiesta dal camerata Casiccia.

BRUNI propone, come temperamento, che forse potrebbe risolvere la situazione, la seguente formula: «Qualunque sia il valore della materia impiegata nella lavorazione, si considerano vendite ai fini tributari i contratti con i quali una ditta si obbliga a consegnare cose che costituiscono l'oggetto della sua ordinaria produzione, salvo i casi di appalto per somministrazioni e approvvigionamenti».

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, è in linea di massima propenso ad accettare tale formula, salvo un maggiore approfondimento.

DA EMPOLI domanda se compia o meno atti di appalto una ditta che fornisce prodotti propri periodicamente ad un determinato cliente.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, risponde che il fatto di fornire cose di produzione propria non può far venir meno la figura dell'appalto quando trattisi di somministrazione o approvvigionamento.

DA EMPOLI rileva che in tal modo diventerebbero appaltatori tutti i produttorivenditori che hanno un cliente abituale.

GUARNERI, *Relatore*, osserva che anche con gli emendamenti proposti resterebbe sempre insoluto il problema della interpretazione da dare alle parole: « somministrazioni e approvvigionamenti », mentre è proprio questo il problema da risolvere.

CASICCIA ritiene che una volta esclusa la esistenza dell'appalto per il solo fatto della consegna in forma periodica o continuativa, il significato da darsi alle parole «somministrazioni o approvvigionamenti» non può essere che ristretto.

MAZZINI dichiara che non avrebbe nulla in contrario ad accettare la formulazione proposta dal camerata Bruni, se essa non venisse dopo una discussione nel corso della quale è emerso il proposito della finanza di considerare appalti anche le vendite a consegne differite della merce. Ora, poichè non è sempre possibile ai produttori avere pronta la merce al momento del contratto, bisognerebbe distinguere fra «somministrazioni periodiche o approvvigionamenti a tratto continuativo » e «vendite con consegne differite ».

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, non vede fondata la preoccupazione del camerata Mazzini qualora venisse accolta la proposta del camerata Bruni.

Comunque egli conferma che le « vendite a consegne successive » costituiscono vendite e non appalti e non ha difficoltà che tale dichiarazione sia testualmente consacrata a verbale. Se poi qualche dubbio permane relativamente alla frase « salvo i casi di appalto per somministrazioni e approvvigionamenti » è disposto ad accettare una raccomandazione nel senso di chiarire la portata di questa frase.

PRESIDENTE rileva che la proposta del camerata Bruni ha in linea di massima incontrato l'adesione di molti camerati e anche del Governo. Constata però che non si è raggiunto ancora un accordo completo sulla formulazione definitiva dei commi 3º e 5º dell'articolo 1. Propone quindi che la riunione sia rinviata alle ore 18,30 del pomeriggio, per dare agio al relatore e ai Camerati che maggiormente hanno preso parte alla discussione di concordare col Governo una soluzione, da sottoporre alla Commissione.

(Così rimane stabilito).

(La riunione è sospesa alle 12.40 e ripresa alle ore 18.30).

(È presente il Sottosegretario di Stato per le finanze, Lissia).

PRESIDENTE ricorda che nella riunione di stamane sono stati approvati gli articoli 2 (senza emendamenti), 3 (con emendamenti), 4 (con emedamenti), 5 (senza emendamenti), 6 (con emendamenti) del disegno di legge in esame.

È rimasta in sospeso l'approvazione dell'articolo 1º, perchè mentre si è raggiunto il consenso unanime della Commissione su alcuni comma, divergenze sono rimaste a proposito del comma 3º e del comma 5º e relativi emendamenti.

LISSIA, Sottosegretario di Stato per le finanze, dichiara che a seguito della discussione svoltasi questa mattina, accetta l'emendamento Mazzini, al comma 5º, lasciando inalterato il comma 3º, purchè venga modificato il comma aggiuntivo all'articolo 1º proposto dal Relatore nei [seguenti termini:

« Per ordinaria produzione agli effetti del comma precedente si intende quella della ordinaria organizzazione industriale e attrezzatura tecnica della ditta produttrice che può desumersi dall'inquadramento sindacale della ditta, dalle denunce presentate ai Consigli provinciali delle corporazioni o dagli atti contrattuali e documenti contabili della ditta stessa, ancorchè i prodotti subiscano nella fabbricazione variazioni o adattamenti su richiesta o ordinazione dell'acquirente ». (Approvazioni).

GUARNERI, *Relatore*, accetta. Propone peraltro che alle parole « della materia impiegata » nel comma 5º si sostituiscano le parole « delle materie, merci o prodotti impiegati ».

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Mazzini al comma 5º accettato dal Governo, dandone nuovamente lettura:

« All'articolo 1º, comma 5, sopprimere le parole: fatta eccezione per il caso di somministrazioni od approvvigionamenti previsto dal terzo comma del presente articolo ».

 $\langle \hat{E} | approvato \rangle$ .

Pone quindi ai voti la modifica testè proposta dal Relatore nel comma 5°.

 $(\dot{E} \ approvata).$ 

Pone ai voti il comma aggiuntivo del Relatore con la modifica proposta dal Governo.

 $(\dot{E}\ approvato).$ 

Avverte quindi che l'articolo 1º con gli emendamenti approvati nella seduta antimeridiana e con gli ultimi testè approvati viene ad assumere la seguente formulazione:

« Agli effetti dell'imposta di registro il contratto comprendente fornitura di materie, merci o prodotti e prestazione d'opera, è considerato appalto, ove il prezzo o valore delle materie, merci o prodotti non costituisca la parte prevalente del prezzo o valore globale.

Per speciali lavori il Ministro per le finanze ha facoltà di determinare con propri decreti, sentite le organizzazioni sindacali interessate, se prevalga il valore della materia o quello dell'opera.

Le somministrazioni periodiche o gli approvvigionamenti a tratto continuativo sono

parificati, agli effetti tributari, agli appalti quando l'assuntore debba produrre o procurarsi posteriormente al contratto, le cose promesse.

Sono altresì considerati appalti, ai detti effetti, i contratti che hanno per oggetto la prestazione dell'attività lavorativa di persone diverse da quella che ha contratto l'obbligazione, comunque sia determinato il corrispettivo.

Qualunque sia il valore delle materie, merci o prodotti impiegati nella lavorazione, si considerano vendite ai fini tributari i contratti con i quali una ditta si obbliga di consegnare cose che costituiscono l'oggetto della sua ordinaria produzione.

Per ordinaria produzione agli effetti del comma precedente si intende quella della ordinaria organizzazione industriale e attrezzatura tecnica della ditta produttrice che può desumersi dall'inquadramento sindacale della ditta, dalle denunce presentate ai Consigli provinciali delle Corporazioni o dagli atti contrattuali e documenti contabili della ditta stessa, ancorchè i prodotti subiscano nella fabbricazione variazioni o adattamenti su richiesta o ordinazione dell'acquirente ».

Lo pone ai voti.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle ore 19.

# **ALLEGATO**

# TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Aumento dell'assegno straordinario annuo a vita concesso alla vedova della medaglia d'oro Vittorio Montiglio. (1431)

#### ARTICOLO UNICO.

L'assegno straordinario annuo a vita concesso alla vedova della Medaglia d'Oro Vittorio Montiglio, signora Anna Thea Springer, con il Regio decreto-legge 26 giugno 1930-VIII, n. 936, convertito nella legge 18 dicembre detto, n. 1749, è aumentato – a decorrere dal 1º giugno 1941-XIX – da lire novemila a lire dodicimila, e sarà corrisposto finchè perduri lo stato di vedovanza.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, concernente l'aumento, dal 23 marzo 1941-XIX e per tutta la durata della guerra, degli assegni familiari in favore dei capi famiglia. (1414)

#### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decretolegge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, concernente l'aumento, dal 23 marzo XIX e per tutta la durata della guerra, degli assegni familiari in favore dei capi famiglia.

Proroga delle agevolazioni fiscali in favore della industria estrattiva carbonifera dell'Istria e della Sardegna con estensione delle agevolazioni stesse all'industria estrattiva delle ligniti nazionali. (1427)

#### ART. 1.

Sono prorogate, a partire dal 5 aprile 1941-XIX, e fino al 30 giugno 1943-XXI, le agevolazioni fiscali previste dai Regi decreti-legge 26 febbraio 1924-II, n. 346, e 21 novembre 1935-XIV, n. 2116, a favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria e di quella della Sardegna.

Fino alla stessa data la concessione delle agevolazioni suindicate è estesa all'industria estrattiva delle ligniti nazionali.

#### ART. 2.

La franchigia doganale prevista dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1924-II, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è estesa ai tondelli di pino e di abete destinati all'impiego nelle industrie estrattive carbonifera e lignitifera.

Autorizzazione all'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) a ricercare e coltivare giacimenti di combustibile fossile nel territorio del Regno d'Albania. (1433)

#### ART. 1.

L'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) è autorizzata a ricercare e coltivare giacimenti di combustibili fossili nel territorio del Regno d'Albania.

#### Авт. 2.

Per l'esecuzione dei lavori dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nel bilancio del Ministero delle Corporazioni. Tale somma sarà ripartita in lire 5,000,000 per ciascuno degli esercizi 1941-42, 1942-43, 1943-44.

# Акт. 3.

Le ricerche e le coltivazioni saranno eseguite per conto dello Stato e le erogazioni, fatte sul fondo di cui all'articolo 2, saranno dimostrate ai Ministeri delle corporazioni e delle finanze a periodi trimestrali.

#### Авт. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Autorizzazione al finanziamento di lire 50 milioni all'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) per lo sfruttamento del giacimento petrolifero di Patòs in Albania. (1432)

#### ART. 1.

Per provvedere all'esecuzione di un primo gruppo di opere necessarie per lo sfruttamento del giacimento petrolifero di Patòs (Albania) è autorizzata la spesa di lire 50,000,000 da inscriversi nel bilancio del Ministero delle corporazioni, ripartite in lire 20,000,000 per l'esercizio 1941-42, e lire 30,000,000 per l'esercizio 1942-43.

#### ART. 2.

La detta somma sarà somministrata, a carico del bilancio dello Stato, alla speciale gestione autonoma costituita con Regio decreto-legge 8 luglio 1925-11I, n. 1081, e trasferita con la legge 27 marzo 1940-XVIII, n. 580, all'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.) Società anonima con sede in Roma.

#### ART. 3.

Per la reintegrazione al bilancio dello Stato delle assegnazioni di fondi disposta dal precedente articolo 1 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 8 maggio 1933-XI, n. 524.

#### ART. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni di bilancio.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1941-XIX, n. 243, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41. (1422)

## ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decretolegge 10 aprile 1941-XIX, n. 243, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

# Provvedimenti per lo sviluppo industriale nel comune di Palermo. (1429)

#### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 825, sono estese`ai trapassi di proprietà per l'esproprio e l'acquisto, da parte del Comune di Palermo, di immobili occorrenti per l'ampliamento degli stabilimenti industriali esistenti nel territorio del Comune, ancorchè situati fuori della zona industriale.

Uguale trattamento si applica sul primo trasferimento degli immobili, tanto se situati nell: zona industriale o fuori zona, effettuato dal Comune alle ditte per il conseguimento degli scopi industriali previsti dalla citata legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 825 e dal comma precedente. Tali scopi devono essere contestualmente dichiarati nell'atto, e saranno dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, qualora, entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione dell'atto stesso, non sia dimostrato, con apposito certificato da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, che gli scopi della legge sono stati conseguiti.

Proroga dei termini stabiliti dalla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141, per la conferma in carica degli attuali esattori e ricevitori delle imposte dirette. (1428)

#### ARTICOLO UNICO.

La comunicazione dei provvedimenti di conferma agli esattori delle imposte dirette, per il decennio 1943-1952 o per il quinquennio 1943-1947 e ai ricevitori provinciali, per il decennio 1943-1952, di cui alla legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141, potrà effettuarsi fino al 31 agosto 1941-XIX.

La notifica dell'accettazione da parte dei richiedenti dovrà farsi entro il 30 settembre 1941-XIX.

# Aumento del capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e modificazioni al suo ordinamento. (1430)

### ART. 1.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato ad estendere la propria attività – secondo le norme fissate nel Regio

decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488 – ai territori dell'Africa Italiana.

#### ART. 2.

Il capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche è elevato da lire 102.000,000 a lire 510,000,000.

All'aumento si provvederà: per lire cento milioni mediante trasferimento al capitale del Consorzio del capitale di dotazione della Sezione autonoma per i finanziamenti delle opere pubbliche in Africa Orientale Italiana – di cui al Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 262 – e per due milioni mediante prelevamento dalle riserve della Sezione stessa; per la residuale somma con nuove sottoscrizioni da parte degli Enti indicati all'articolo 2 del suddetto Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

La Cassa depositi e prestiti parteciperà al capitale del Consorzio per una somma che non potrà eccedere i trecento milioni (300,000,000).

# Авт. 3.

In aggiunta ai membri che compongono il Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, farà parte di esso un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana da designarsi dal Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana.

#### ART. 4.

È abrogato il Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1192, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 262. Restano in vigore tutte le altre norme riguardanti il Consorzio di credito per le opere pubbliche che non siano modificate dalla presente legge o con essa incompatibili.

#### · ART. 5.

Con decreto Reale, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Gomitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, sentito il predetto Comitato dei Ministri, saranno adottati, ai sensi dell'articolo 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, tutti i provvedimenti eventualmente necessari per l'attuazione della presente legge.

#### ART. 6.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uffi*ciale del Regno.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1941-XIX, n. 304, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41. (1435)

#### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decretolegge 18 aprile 1941-XIX, n. 304, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1940-41.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 415, riguardante l'istituzione del servizio del monopolio nella provincia di Lubiana. (1426)

#### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decretolegge 19 maggio 1941-XIX, n. 415, riguardante l'ordinamento, nella provincia di Lubiana, dei servizi relativi ai sali, ai tabacchi, ai fiammiferi, alle cartine per sigarette, agli accenditori automatici ed alle pietrine focaie.

Provvedimenti in materia di imposta di registro sugli appalti. (1397)

#### ART. 1.

Agli effetti dell'imposta di registro il contratto comprendente fornitura di materie, merci o prodotti e prestazione d'opera, è considerato appalto, ove il prezzo o valore delle materie, merci o prodotti non costituisca la parte prevalente del prezzo o valore globale.

Per speciali lavori il Ministro per le finanze ha facoltà di determinare con propri decreti sentite le organizzazioni sindacali interessate, se prevalga il valore della materia o quello dell'opera.

Le somministrazioni periodiche o gli approvvigionamenti a tratto continuativo sono parificati, agli effetti tributari, agli appalti, quando l'assuntore debba produrre o procurarsi, posteriormente al contratto, le cose promesse.

Sono altresi considerati appalti, ai detti effetti, i contratti che hanno per oggetto la prestazione dell'attività lavorativa di persone diverse da quella che ha contratto l'obbligazione, comunque sia determinato il corrispettivo.

Qualunque sia il valore delle materie, merci o prodotti impiegati nella lavorazione, si considerano vendite ai fini tributari i contratti con i quali una ditta si obbliga di consegnare cose che costituiscono l'oggetto della sua ordinaria produzione.

Per ordinaria produzione agli effetti del comma precedente si intende quella dell'ordinaria organizzazione industriale e attrezzatura tecnica della ditta produttrice, che può desumersi dall'inquadramento sindacale della ditta, dalle denunce presentate ai Consigli provinciali delle Corporazioni o dagli atti contrattuali e documenti contabili della ditta stessa, ancorchè i prodotti subiscano nella fabbricazione variazioni o adattamenti su richiesta o ordinazione dell'acquirente.

# ART. 2.

I contratti di scritture teatrali di compagnie nel loro complesso o di artisti singoli devono essere in ogni caso stipulati in carta da bollo da lire sei e sono soggetti all'imposta proporzionale di registro di lire 0,30 per cento in caso d'uso.

#### ART. 3. .

I contratti d'appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale sono esenti dalla registrazione, salvo il caso d'uso, quando il prezzo o valore globale non supera le lire diecimila.

Qualunque sia il prezzo o valore globale, i contratti conclusi tra commercianti, verbalmente o mediante corrispondenza, per la riparazione o lavorazione di materie, merci e prodotti, affidati dalla ditta committente per essere riparati, trasformati o perfezionati, sono soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso, quando la riparazione o lavorazione costituisca l'oggetto della ordinaria attività della ditta assuntrice, da risultare nei modi stabiliti dall'ultimo comma dell'articolo 1.

Non costituisce caso d'uso la inserzione od enunciazione del contratto negli atti della pubblica amministrazione contraente o degli organi amministrativi di controllo, quando sia fatta soltanto ai fini del pagamento o della riscossione dei corrispettivi del contratto stesso.

L'imposta di registro sui contratti di appalto, verbali o per corrispondenza commerciale, può essere soddisfatta nei modi stabiliti dall'articolo 54, ultimo comma, della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, purchè il prezzo o valore globale non superi le lire 40,000. Negli stessi modi è corrisposta l'addizionale di assistenza sociale di cui al Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614.

Nei casi previsti dal comma precedente, l'imposta di registro e l'addizionale debbono essere assolte contemporaneamente alla imposta generale sulle entrate.

I suddetti contratti, qualora siano a corrispettivo variabile e durante l'esecuzione risultino di importo superiore al valore di lire 10,000, fissato per l'esenzione, oppure a quello di lire 40,000, stabilito per la tassazione per mezzo di marche, sono soggetti al pagamento dell'imposta rispettivamente mediante marche, se non oltrepassano l'importo di lire 40,000, ovvero su denuncia da presentarsi al competente Ufficio del Registro entro venti giorni dalla data nella quale risulti superato il limite di lire 40,000 in base alla contabilità dei lavori o ad altri documenti. Resta fermo l'obbligo dell'ulteriore denuncia, da presentare nel termine di venti giorni da quello dell'accertamento del corrispettivo.

#### ART. 4.

Quando non sia intervenuto il decreto del Ministro per le finanze, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 e sorga contestazione circa la prevalenza della materia o dell'opera, è soggetto ad accertamento di congruità il prezzo o valore delle materie, merci o prodotti impiegati, nello stato anteriore alla lavorazione eseguita in dipendenza del contratto.

L'Amministrazione ha facoltà di promuovere tale accertamento nel termine di sei mesi da quando il contribuente avrà fatto denuncia dell'avvenuta esecuzione del contratto o l'Amministrazione stessa ne sarà venuta altrimenti a conoscenza.

Per l'accertamento si osservano le norme relative all'accertamento dei valori dei trasferimenti di aziende industriali e commerciali.

#### ART. 5.

L'ultimo capoverso dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, è modificato nel modo seguente:

« L'aliquota di lire 0.20 per cento prevista dall'articolo 45 della tariffa, allegato D), alla legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, è elevata a lire 0.50 per cento e si applica alle vendite e promesse di vendita aventi per oggetto le merci ed i prodotti nello stesso articolo indicati, esclusi i contratti consi-

derati appalti agli effetti dell'imposta di registro».

#### ART. 6.

Sono abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, ed agli articoli 4 ed 8 del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, allegato B, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 11.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le finanze, potranno essere emanate norme per l'applicazione della presente legge.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI